

L.R. 12/2013 Art. 4 comma 7. Rimborso agli elettori all'estero importi previsti

7. Il contributo concesso a' termini dell'articolo 41 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997), è commisurato all'importo effettivamente sostenuto per le spese di viaggio e comunque fino ad un massimo di euro 250 per gli elettori che provengono dai paesi europei ed euro 1.000 da quelli extraeuropei